

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 50/C N. 51/C N. 52/C (2004-2005)

Riunioni del

13 giugno 2005
20 giugno 2005
27 giugno 2005

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/C - RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2005

1 - APPELLO A.S.D. ALATRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SETTANNI MICHELE FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 97 del 5.5.2005)

La Commissione Disciplinare (C.U. n. 97 del 5 maggio 2005) respingeva il reclamo dell'A.S. Alatri, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore Settanni Michele adottato dal Giudice Sportivo in data 21.4.2005.

Con l'appello in esame la società ricorrente chiede l'annullamento del predetto provvedimento di squalifica.

La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l'appello avverso la decisione della Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Alatri di Alatri (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2 - APPELLO U.S.D. ARCO AVVERSO LA SANZIONE DALL'INIBIZIONE SINO AL 13.04.2007 INFLITTA AL SIG. MAFFEI MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 50 del 12.5.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige irrogava la sanzione della inibizione fino al 13.4.2007 al dirigente della Unione Sportiva Maffei Maurizio per offese, minacce ed un calcio al direttore della gara U.S. Borgo/U.S. Arco del 10.4.2005 (C.U. n. 45 del 14 aprile 2005).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige rigettava ricorso proposto dalla società U.S. Arco avverso il provvedimento del Giudice Sportivo sottolineando come era risultato provato che il Maffei ebbe a più riprese ad offendere il direttore di gara ed a colpirlo con un calcio (C.U. n. 50 del 12 maggio 2005).

Ricorreva avanti alla Commissione d'Appello Federale la U.S. Arco sostenendo come il fatto più grave addebitato al Maffei, il calcio all'arbitro, fosse stato in realtà un colpo al telone del tunnel inferto proprio al momento del passaggio dell'arbitro.

Chiedeva pertanto una riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile; trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Arco di Arco (Trento) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3 - APPELLO U.S. CASTEL VOLTURNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL PRESIDENTE SIG. BARILE GAETANO E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERI-

MENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 93 del 12.5.2005)

Con la decisione impugnata, visto il deferimento del Procuratore Federale in data 17 marzo 2005 a carico della società reclamante e del suo Presidente, e preliminarmente preso atto dell'assenza dei medesimi in dibattimento nonostante la rituale e tempestiva contestazione, la competente Commissione Disciplinare infliggeva al Sig. Barile Gaetano, Presidente della U.S. Castelvoturno, mesi sei di inibizione e alla società da lui stesso rappresentata l'ammenda di € 3.000,00. Il tutto "esaminati gli atti del fascicolo d'ufficio, (avendo) raggiunto il convincimento, fondato sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di svincolo di tutti i calciatori della società Casertana s.r.l., che l'intervento operato dal Sig. Barile Gaetano inteso a rappresentare una società inesistente, trovasse giustificazione nell'interesse assolutamente economico a mantenere in vita la società per il tempo necessario alla stipula degli atti pubblici di trasformazione della 'Casertana Football Club s.r.l.' in S.S. Casertana S.p.A."

Con il reclamo in trattazione il detto Presidente, che afferma di non aver mai reso confessione in merito, ha chiesto in pratica un atto di clemenza affermando di aver agito comunque in buona fede.

Il reclamo non può essere accolto, atteso che i motivi in fatto genericamente dedotti (che peraltro potrebbero pregiudicare seriamente l'ammissibilità del reclamo medesimo) in ogni caso non sono in grado di scalfire il quadro dei fatti e delle responsabilità delineato nell'atto di deferimento, alla base della decisione sanzionatoria contestata, considerata in particolare la mancanza in capo al Barile della legittimazione a rappresentare altra società.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Castel Volturno di Castel Volturno (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO U.S. PIAVON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OFF BARBISANO ZANNA SPORT/PIAVON DEL 02.06.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto accoglieva il reclamo Barbisano Zanna Sport che lamentava l'irregolare partecipazione, fra le file del Piavon, del calciatore Lazzarato Andrea, in occasione della gara Barbisano Zanna Sport/Piavon del 2.6.2005.

Infliggeva pertanto alla U.S. Piavon la sanzione sportiva della perdita della gara ex art. 12 comma 5 C.G.S. determinando il risultato della gara per 3 a 0 a favore della Barbisano Zanna Sport (Com. Uff. n. 60 del 4 giugno 2005).

Ricorreva a questa C.A.F. l'Unione Sportiva Piavon sottolineando come la U.S. Barbisano Zanna Sport non avesse fatto loro pervenire nei termini copia del reclamo inviato al Giudice di prima istanza.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

Con Com. Uff. n. 171/A del 22 febbraio 2005 veniva stabilita la abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e degli eventuali spareggi dei campionati provinciali e regionali di calcio ad 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2004/2005.

Riguardo ai reclami per posizioni irregolari di tesserati per le ultime 4 gare e per gli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali è stato stabilito che:

a) per i procedimenti di 1ª istanza davanti alla Commissione Disciplinare gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art 42 comma 3 C.G.S., dovranno per-

venire via telefax od altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel medesimo termine, di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa.

La controparte ove lo ritenga potrà far pervenire via telefax od altro mezzo idoneo le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate e alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Com. Uff. (art 17 comma 11 C.G.S.).

La Barbisano Zanna Sport ha prodotto copia di una busta spedita per raccomandata alla Piavon, busta che la stessa Barbisano afferma contenere copia del ricorso presentato al Giudice di prima istanza.

Orbene, a parte il fatto che non vi è assoluta prova che tale plico contenesse la copia del ricorso in oggetto, risulta pacificamente che lo stesso ricorso non sia stata spedito alla contro interessata per fax, unico mezzo idoneo a comprovare sia l'orario di invio del ricorso alla Commissione Disciplinare che il suo contenuto.

Il ricorso va pertanto accolto e, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., va annullata l'impugnata delibera ripristinando il risultato conseguito nel campo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dall'U.S. Piavon di Piavon (Trieste), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto dall'U.S. Barbisano Zanna Sport avverso la regolarità della gara Barbisano Zanna Sport/Piavon del 2.6.2005, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO A.S.D. CORVARO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVARO/TURANIA DEL 1.5.2005 (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 100 del 12.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 12 maggio 2005, confermava, nei confronti dell'appellante, la punizione sportiva della perdita della gara F.C. Corvaro/Turania del 1.5.2005, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Rieti, per il comportamento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori, che, tra l'altro, colpivano il Direttore di gara con un sasso "facendolo cadere in terra stordito per il forte dolore".

Avverso questa decisione proponeva appello il Vice Presidente del F.C. Corvaro, Aldo Maceroni.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

In sostanza, la ricorrente chiede di "accertare le cause del malore, che effettivamente ha colpito il direttore di gara" con una serie di indagini presso varie strutture sanitarie, presso le forze dell'ordine e i calciatori del F.C. Corvaro.

La richiesta non può essere accolta, per la natura del presente giudizio e perché, come osservato dalla Commissione Disciplinare, la vicenda è stata ricostruita sulla base del rapporto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata (l'arbitro ha riferito di essere "stato colpito da un sasso della grandezza di una noce, sulla parte sinistra delle testa" lanciato dalla tribuna dove si trovavano numerosi tifosi del F.C. Corvaro).

Segue l'incameramento della relativa tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Corvaro F.C. di Corvaro (Rieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6 - APPELLO S.S. SAN GIACOMO ACRÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.04.2007 INFLITTA AL CALCIATORE TOCCI FIORELLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 120 del 9.5.2005)

La S.S. San Giacomo Acri ha proposto reclamo avverso decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 120 del 9 maggio 2005 con la quale è stata confermata la squalifica al calciatore Tocci Fiorello fino al 16.4.2007 per comportamento violento nei confronti dell'arbitro.

Il ricorso è evidentemente tardivo e quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello proposto dalla S.S. San Giacomo Acri di San Giacomo d'Acri (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORETI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 10.6.2005)

L'U.S. Vigor Senigallia ha presentato ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche e pubblicato sul Com. Uff. n. 130 del 10 giugno 2005 con il quale veniva respinto il reclamo della stessa Società avverso la squalifica per due giornate inflitta al calciatore Loreti Alessandro, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Vigor Senigallia/Castelsardo del 5.6.2005 (spareggio Campionato di Eccellenza 2004/2005).

Con il ricorso, peraltro, si chiede esclusivamente il riesame del fatto, già esaurientemente esaminato e valutato dalla Commissione Disciplinare sulla base degli atti ufficiali. Tale riesame non è consentito in questa sede ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vigor Senigallia di Senigallia (Ancona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8 - APPELLO U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE AL CALCIATORE DELL' INFANTE ANTONIO E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 183 del 20.5.2005)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Dell'Infante Antonio per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'U.S. Ariano Irpino per violazione dell'art. 2 comma 2 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le sanzioni della squalifica per n. 6 gare al calciatore Dell'Infante Antonio e dell'ammenda di € 5000,00 alla U.S. Ariano Irpino per avere l'U.S. Ariano Irpino "in occasione della gara Lavello/Ariano Irpino del 13.03.2005... presentato n. 4 calciatori non aventi titolo perchè sprovvisti di regolare tesseramento in distinta gara, sottoscritta dal capitano Antonio Dell'Infante nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale" (Com. Uff. n. 183 del 20 maggio 2005).

Avverso detta decisione propone appello l'U.S. Ariano Irpino.

L'appello può trovare parziale accoglimento.

Invero sostiene la società che in occasione della gara, tenutasi sul campo del Lavello il 12.3.2005, la Città di Ariano Irpino ed il suo circondario si trovavano sotto la sferza di continue bufere di neve con consequenziali ed oggettive difficoltà di comunicazione e di spostamento.

Tale situazione ha comportato alla società una obiettiva difficoltà organizzativa in quanto alcuni calciatori e dirigenti preposti ad accompagnare la squadra erano al momento impossibilitati a farlo per motivi climatici che impediva loro di raggiungere la Città di Ariano.

Per evitare di mancare alla gara sportiva e quindi di rinunciare alla trasferta, la Società ha dovuto addirittura rivolgersi ai genitori di alcuni calciatori che si accollavano l'onere di raccogliercene almeno 11 e di provvedere con propri mezzi alla trasferta.

Alcuni calciatori portatisi a Lavello e reperiti all'ultimo istante, pur avendo sottoscritto giorni prima il regolare tesseramento, non risultavano regolarmente tesserati in quanto il responsabile della Società, addetto all'invio delle rituali raccomandate all'Ufficio della Lega Calcio a causa delle proibitive condizioni atmosferiche (neve), non aveva provveduto a causa di forza maggiore ed anche nella convinzione che fossero atleti che non avrebbero partecipato alla gara il Lavello. Tanto ciò è vero che detti calciatori hanno partecipato alla gara con il vero nome, ignari del mancato tesseramento e che a sottoscrivere la distinta gara da consegnare all'arbitro ha dovuto sopperire il capitano Dell'Infante Antonio, calciatore di spicco della squadra ed anche minorenni **in mancanza di un dirigente accompagnatore ufficiale.**

La C.A.F., tenuto conto delle motivazioni addotte a difesa, delle giustificazioni, della buona fede sia della società che del calciatore Dell'Infante, ritiene che le originarie sanzioni inflitte possano essere ridimensionate, fissando rispettivamente la sanzione della squalifica per n. 2 gare a carico del calciatore e quella dell'ammenda di € 2000,00 a carico della società.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello proposto dall'U.S. Ariano Irpino di Ariano Irpino (Avellino), riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Dell'Infante Antonio a n. 2 giornate di gara e la sanzione dell'ammenda inflitta alla U.S. Ariano Irpino a € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

ORDINANZE

9 - APPELLO CALCIATORE FAVASULI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com.Uff. n. 124 del 16.5.2005)

La C.A.F., ritenendo necessario stabilire l'esatta identità dell'autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell'arbitro, ordina la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti di competenza.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 51/C - RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2005**

- 1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 1 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.:**
- DEL SIG. PACENZA MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
 - DEL SIG. TORNICELLO ANTONIO, ARBITRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROSSANO, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
 - DEL SIG. CALAUTTI SALVATORE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S. MARINA DI GIOIOSA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
 - DELLA SOCIETÀ A.S. MARINA GIOIOSA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO DIRIGENTE CALAUTTI SALVATORE;
 - DEL SIG. ALFANO ROCCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRESORIO AMANTEA, PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;
 - DELLA SOCIETÀ A.C. COMPRESORIO AMANTEA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL SUO PRESIDENTE ALFANO ROCCO.

Con provvedimento del 18/4/2005 il Procuratore Federale deferiva:

1) Pacenza Marco, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Rossano per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all'art. 6 dello stesso C.G.S., per avere, nei primi giorni del mese di dicembre del 2004, tenuto la condotta specificata nella parte motiva, in particolare per avere proposto ai dirigenti della società Castrovillari Tricario Fabio e Fiore Gianluca il suo interessamento, dietro il compenso di euro 10.000,00, al fine di alterare i risultati delle gare della società medesima, per farle conseguire una più agevole promozione nella serie superiore;

2) Pacenza Marco e Tornicello Antonio per violazione dei principi di lealtà probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere il primo richiesto al secondo ed il secondo per avere rivelato al primo la designazione quale arbitro del Tornicello per la gara Amantea/ Promo Sport del 7.1.2004, prima che la stessa divenisse ufficiale;

3) Tornicello Antonio, arbitro della sez. A.I.A. di Rossano per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di riportare nel referto arbitrale riguardante la gara di Marina di Gioiosa Jonica/Roccella del 23.1.2005 la condotta tenuta nei suoi confronti dal dirigente della società ospitante Calautti Salvatore, meglio specificato al capo 4);

4) Calautti Salvatore, Dirigente della Società A.S. Marina di Gioiosa per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Marina di Gioiosa Jonica/Roccella del 23.1.2005, offeso ed ingiuriato l'arbitro Tornicello Antonio, profferendo ad alta voce e pubblicamente nei suoi confronti frasi con le quali lo invitava a restituire la tessera e a restituirgli i soldi (mille euro) che aveva dato l'anno scorso sia al Tornicello medesimo che al Pacenza:

5) La società A.S. Marina di Gioiosa per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente sopra indicato;

6) Alfano Rocco, Presidente della società A.C. Comprensorio Amantea per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 26.2.2005, reso al Collaboratore dell'Ufficio Indagini dichiarazioni reticenti in ordine al nominativo della persona che lo aveva informato sulla proposta di intervento illecito formulata dal Pacenza con riferimento alla gara Amantea/Promo Sport del 7.11.2004, rifiutando di svelarne l'identità;

7) La società A.C. Comprensorio Amantea per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato.

A fondamento di tale deferimento la Procura Federale ha posto le risultanze dell'attività svolta dall'Ufficio Indagini ed in specie:

I. REGISTRAZIONE DEL COLLOQUIO FRA PACENZA MARCO, TRICARICO FABIO e FIORE GIANLUCA

Dagli elementi probatori sopra richiamati e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda emerge, in modo incontestabile, che il Pacenza, Presidente della Sez. A.I.A di Rossano, ha offerto ai dirigenti del Castrovillari la sua *"collaborazione"* per consentire una più agevole promozione della categoria superiore della suddetta società.

In particolare, tale aiuto sarebbe dovuto consistere nell'avvicinamento di arbitri e/o di tesserati di squadre avversarie per ottenere arbitraggi favorevoli ed un limitato impegno da parte degli avversari di turno, come emerge dalle circostanziate proposte prospettate dal Pacenza ai suoi interlocutori. Il Pacenza ha addirittura quantificato sotto il profilo economico tale sua opera, richiedendo per il suo interessamento la somma di complessivi euro 10.000,00, di cui 5.000,00 subito e i rimanenti a risultato conseguito.

Gli elementi probatori sopra evidenziati, l'oggettivo significato delle frasi proferite dal Pacenza nel corso del colloquio registrato e gli ulteriori elementi acquisiti al procedimento, **in particolare le dichiarazioni del Tricarico e del Fiore e il comportamento degli stessi, che hanno immediatamente denunciato i fatti al Presidente del Comitato Regionale Calabria, escludono in modo assoluto la verosimiglianza di qualsiasi ricostruzione alternativa dei fatti, in particolare quella prospettata dal Pacenza.**

Pertanto, la condotta del Pacenza, come sopra sinteticamente ricostruita, integra senza alcun dubbio la grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 C.G.S., anche con riferimento all'art. 6 C.G.S. che sanziona qualsiasi comportamento finalizzato all'alterazione delle gare.

Così delineato il quadro attinente al colloquio in oggetto, va rilevato che nell'ulteriore corso dell'indagine, orientata all'accertamento ed alla puntualizzazione di episodi di illecito sportivo, adombrati nel colloquio ed emergenti da altri spunti investigativi, non è stato possibile acquisire elementi univoci inerenti a specifiche condotte di illecito sportivo, anche con riferimento alla gara Amantea/Promo Sport e alla condotta tenuta dal dirigente della società Marina di Gioiosa, Calautti Salvatore, nei confronti dell'arbitro Tornicello Antonio in occasione della gara disputata dalla predetta società contro il Roccella, come di seguito specificato.

II. GARA AMANTEA - PROMO SPORT DEL 7/11/2004

La gara in epigrafe era già stata menzionata dal Pacenza nel corso del colloquio in parola come una delle partite in cui i dirigenti dell'Amantea lo avevano avvicinato per alterare il risultato della gara, con la specificazione che tale "operazione" non era stata conclusa, con il conseguente sospetto da parte dei primi che la squalifica del calciatore-allenatore della loro squadra era stata causata proprio dall'insuccesso di tale iniziativa. Nel

colloquio in esame, però, con riferimento a tale gara, il Pacenza non ha fatto alcun nome dei dirigenti dell'Amantea che avrebbero posto in essere la condotta illecita.

Di contro, il presidente dell'Amantea, Alfano Rocco, con riferimento alla medesima gara, ha dichiarato di essere stato contattato da una persona, di cui non ha voluto fare il nome, che gli aveva detto di essere stato a sua volta contattato dall'arbitro Pacenza, il quale aveva offerto il suo interessamento per agevolare la vittoria dell'Amantea.

Invero, la mancata circostanziazione di entrambe le versioni emergenti dagli atti, la loro incompatibilità, la finalità di millanteria che potrebbe connotare quanto esposto dal Pacenza e la (legittima) finalità difensiva che potrebbe caratterizzare quanto riferito dall'Alfano sono tutti elementi che non consentono di attribuire veridicità all'una piuttosto che all'altra contrapposta ricostruzione dei fatti. *D'altra parte, tale complessiva situazione non consente di ritenere integrata nella specie la violazione dell'obbligo di omessa denuncia che, per l'appunto, deve presupporre l'accertamento univoco* di una condotta di illecito venuta a conoscenza di un tesserato e non può essere ricostruita, sussidiariamente, quando sussistono ipotesi alternative dei fatti che vedano un soggetto nella veste o di accusato dell'illecito o, viceversa, di autore della condotta omissiva di denuncia.

Pertanto, conclusivamente, l'unico comportamento di rilievo disciplinare appare essere la **reticente** dichiarazione dell' Alfano che non ha voluto indicare il nome del soggetto che gli avrebbe riferito dell'"avvicinamento" del Pacenza, impedendo così ulteriori sviluppi investigativi e, in ipotesi, la conferma, sotto il profilo probatorio, della sua versione dei fatti.

Sempre con riferimento alla partite de qua, sulla scorta delle dichiarazioni del Presidente del C.R.A. Calabria, Capellupo Filippo, si è accertato che l'arbitro designato per la gara Tornicello Antonio aveva comunicato al Presidente della Sezione di Rossano Pacenza Marco la sua designazione, in violazione delle norme di lealtà, probità e correttezza e delle direttive impartite nei raduni arbitrali.

III. GARA MARINA DI GIOIOSA JONICA - ROCCELLA DEL 23/1/2005

Con riferimento alla gara in oggetto è emerso che, al termine della stessa il dirigente della società Marina di Gioiosa Jonica, Calautti Salvatore, inveì nei confronti dell'arbitro della gara Tornicello Antonio accusandolo di essere un venduto e dicendogli che gli avrebbe dovuto restituire i mille euro che gli aveva dato in altra precedente occasione. Il Calautti nell'occasione aveva aggiunto che analoga somma era stata corrisposta anche al Pacenza.

Il contenuto di tali gravissime accuse, univocamente e concordemente riportate dall'Osservatore Arbitrale Rispoli Antonio, dall'arbitro medesimo e dai suoi assistenti Palamara Bruno e Adamo Antonio, non è stato né confermato né specificato dal Calautti che, anzi ha contestato di avere proferito le frasi riportate.

Da tale complessivo quadro probatorio, che non ha consentito di accertare, in ipotesi, la veridicità delle accuse formulate dal Calautti, emerge, pertanto, quale unico comportamento di rilievo disciplinare, la condotta offensiva ed ingiuriosa tenuta dal prevenuto.

Inoltre, riguardo a tale gara è emerso altresì che l'arbitro Tornicello non riportò nel suo referto arbitrale le frasi in oggetto, condotta omissiva non conforme ai canoni di probità, lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S..

I fatti come sopra succintamente descritti apparivano pertanto integrare grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva addebitabile al Pacenza, al Tornicello, al Calautti ed all'Alfano, ciascuno autore delle rispettive condotte evidenziate ai punti che precedono.

Quanto all'Organo disciplinare competente a giudicare su tali addebiti, va osservato, relativamente al Pacenza ed al Tornicello, che la loro qualifica di Arbitri (che si devono ritenere ricompresi nella categoria dei Dirigenti Federali, o quanto meno assi-

milati agli stessi) determina *ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 6 e 31, comma 1, dello Statuto Federale la competenza della Commissione di Appello Federale.*

Inoltre, in considerazione della connessione esistente, sia sotto il profilo probatorio che sotto quello teologico, fra tutte le posizioni sopra esaminate, in applicazione dell'art. 28, comma 7, C.G.S., anche l'Alfano ed il Calautti andavano deferiti innanzi allo stesso Organo giudicante.

Nei termini assegnati, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva,

In sintesi:

- Rocco Alfano, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante la Società A.C. Comprensorio Amantea, sosteneva come dalla completa estraneità ai fatti di illecito riferiti alla gara Amantea/Promo Sport del 7.11.2004 (riconosciuta dalla stessa Procura Federale) non potesse discendere l'incolpazione così come elevata, anche perché non poteva essere considerato reticente avendo egli rese solo spontanee dichiarazioni e non essendo stato soggetto ad interrogatorio, né in data 26/2/2005 né in altro periodo.

- Tornicello Antonio, negando gli addebiti e sostenendo di aver omesso di riportare sul rapporto di gara tutto ciò che era accaduto alla fine della gara Marina di Gioiosa/Roccella del 23.1.2005, in quanto così suggeritogli dal Presidente del C.R.A.. Calabria Sig. Capellupo Filippo Antonio al quale aveva riferito tutti gli accadimenti verificatisi.

- Il Pacenza, chiedeva

In via preliminare:

a) dichiarare la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del deferimento della Procura Federale nei confronti del Pacenza, in quanto non più tesserato per la F.I.G.C.;

b) dichiarare il difetto di competenza della C.A.F. in favore della Commissione Disciplinare per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 31 comma 1° dello Statuto F.I.G.C. non potendo l'Arbitro essere considerato un Dirigente Federale, e perché, vertendosi in materia di illecito sportivo, deve trovare necessaria ed esclusiva applicazione l'art. 37 comma 1° comma del C.G.S..

nel merito:

c) accertata l'infondatezza degli addebiti ascritti al deferito, prosciogliere il medesimo da qualunque accusa, con precipuo riguardo per la fattispecie di cui all'art. 6 C.G.S.;

d) in via subordinata, limitare l'impianto accusatorio alla sola violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., con l'irrogazione della sanzione minima all'uopo prevista.

Motivi delle decisioni

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari così come proposte.

Infatti, quanto alla richiesta di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del deferimento nei confronti del Pacenza in quanto non più tesserato per la F.I.G.C. la stessa va rigettata essendo giurisprudenza consolidata di questa Commissione quella di riconoscere soggetto alle norme (ed alle procedure) proprie della Giustizia Sportiva, cd. principio "perpetratio jurisdictionis" coloro i quali, all'epoca dei fatti, avessero la veste di tesserati, e a nulla valendo le dimissioni effettuate dopo l'accadimento dei fatti e prima del procedimento sportivo.

Fermo restando poi che nella fattispecie, non risultassero formalmente idonee le dimissioni presentate dal Pacenza in quanto rimesse ad organo non competente (vedi lettera A.I.A. del 16.5.2005).

Così come competente al giudizio nel caso di specie è la Commissione d'Appello Federale, ai sensi dell'art. 31, 1° comma Statuto F.I.G.C., essendo il Pacenza Presidente di Sezione A.I.A. assimilabile alle funzioni di Dirigente Federale, ex art. 21 e seguenti Regolamento A.I.A..

Di qui, conseguentemente, la "attrazione" e la competenza della C.A.F. per connessione oggettiva e probatoria anche per gli altri soggetti oggi convenuti.

Le risultanze processuali hanno evidenziato, senza dubbio alcuno, la responsabilità di tutti gli odierni prevenuti in ordine alle incolpazioni rispettivamente addebitate.

È infatti emerso:

- La trascrizione della registrazione del colloquio intervenuta fra il Pacenza ed i dirigenti della U.S. Castrovillari, (che hanno riconosciuto le "loro voci" nel nastro) avvenuta nei primi giorni di dicembre 2004, non ammette letture diverse da quelle "giustamente" date dall'organo della accusa e possono così sintetizzarsi:

a) Inizialmente il colloquio si svolge tra il **Pacenza ed il Tricarico** con domande e risposte che non hanno attinenza con l'oggetto delle indagini. In particolare, il **Pacenza** afferma di essersi recato qualche giorno prima ad Ischia per arbitrare una gara del (campionato di Calcio a 5) e di avere sofferto a bordo dell'aliscafo per il mare agitato.

b) Il **Tricarico** più volte chiede al **Pacenza**, in cosa consiste l'operazione da concordare e quanto viene a costare. Il **Pacenza**, nel dire di volere collaborare con una squadra che dovrà vincere il Campionato (cioè con il Castrovillari che era prima in classifica nel Campionato di Promozione - Girone A della Calabria), afferma di essere in grado di poterlo fare in quanto dispone di "qualcuno" presso la Federazione (C.R.A. Calabria) e di potere conoscere in tempo gli arbitri designati. Inoltre, afferma che le partite da comperare dovevano essere scelte e concordate "con voi" (con i Dirigenti del Castrovillari). Per esempio, "una di queste è la gara con la Luzzese", essendo la concorrente (in classifica) dell'U.S. Castrovillari. Infine, dice che il Castrovillari con la squadra che si ritrova deve vincere le partite, tuttavia a volte bisogna fermare anche le squadre avversarie.

Nella squadra della Luzzese vi sono due particolari calciatori, basta offrire loro dei soldi e sono capaci di vendersi anche le loro mamme.

c) Il **Pacenza**, nel dire di non volere fare nomi (degli Arbitri o Calciatori da corrompere), poteva soltanto indicare le operazioni da concordare insieme ed affermare "guarda che per il contatto ci vuole tanto (danaro)". Nel caso di designazione di un Arbitro di sua conoscenza o che lui lo faceva designare, la gara era sicuramente già vinta.

d) Il **Pacenza**, inoltre, riferisce che non tutte le settimane era in grado di potere comprare l'Arbitro designato per la gara del Castrovillari, tuttavia era nelle condizioni di potere arrivare a comprare il *50% di essi*. Inoltre, le operazioni bisognava fare le anche con altre squadre, cioè comprare anche altre gare, ed in questo caso bisognava concordare insieme il prezzo.

e) Il **Pacenza** afferma che non solo gli Arbitri. Ma ci sono anche degli Allenatori che si vendono le partite, dei quali non fa i nomi. Per certe partite egli è in grado di andare a fare un'operazione, comprando l'Allenatore.

f) Il **Pacenza** riferisce al **Tricarico ed al Fiore** che, prima di una gara di Campionato, i *Dirigenti della squadra dell'Amantea* si erano recati da lui (evidentemente per farlo intervenire a manipolare il risultato della gara stessa), *ma lui si era rifiutato di fare l'operazione*. Siccome poi durante quella gara, l'Arbitro, per comportamento disdicevole, riprese l'allenatore **Angelo Andreoli**, che poi fu squalificato (dal Giudice Sportivo) per quattro giornate, *gli stessi Dirigenti dell'Amantea* erano convinti che fosse stato lui a fare irrogare la predetta squalifica al loro Allenatore.

g) Il **Pacenza** afferma di disporre di Arbitri suoi, "Che sono operazione mie" ed in particolare di averne **quattro** "dei miei". Inoltre, prosegue nell'affermare che quando arbitrava **Labonia** *c'erano due segnalinee della sua Sezione di Rossano che erano "miei"*.

h) Il **Tricarico** dice al **Pacenza** di trattarlo bene e di indicare il costo dell'operazione, dandogli assicurazione che gli avrebbero consegnato il "tutto" richiesto, con l'intesa però che, fino al termine del Campionato, essi (la sua Società) non avrebbero dovuto avere problemi di alcun genere. Inoltre, il **Tricarico** chiede al **Pacenza** di fornirgli una garanzia (per l'operazione). Il **Pacenza** risponde *che se esisteva la fiducia in lui, la garanzia si identificava nella sua parola*.

i) Il Pacenza prosegue il discorso ed afferma che le operazioni sarebbero state concordate insieme, previ incontri diretti. In anticipo gli dovevano consegnare subito la somma di *5.000,00 Euro ed al fine Campionato altri 5.000,00*. Ed inoltre, per la sua collaborazione, ogni volta che si doveva concretizzare un'operazione avrebbero stabilito "il quanto" (la somma). In tal caso, settimana per settimana, bisognava aspettare la designazione degli Arbitri, per valutare a quali Arbitri si poteva "arrivare", per concretizzare l'operazione, in particolare per le gare prossime contro il Montepaone ed il Praia. Inoltre, **il Pacenza** afferma che, in caso di designazione dell'Arbitro **Tripodi**, il figlio del Vice Presidente del CRA Calabria, certamente non avrebbe potuto fare alcuno intervento. Infine, **il Pacenza** informa i due interlocutori che, subito dopo quell'incontro si doveva recare a Catanzaro per consegnare la somma di 1.000,00 Euro ad una persona, facendo intendere che le somme in danaro che percepisce doveva dividerle con altri, senza specificare con chi.

l) Al termine del colloquio, il Fiore ed il Tricarico chiedono al **Pacenza** di praticare uno sconto sulle somme richieste per concludere le operazioni. Il **Pacenza** risponde che la somma da lui richiesta è semplicemente irrisoria.

All'inizio e durante il colloquio, *giungono due telefonate sul cellulare del Pacenza Marco*, e chiaramente le frasi pronunciate da quest'ultimo sono state registrate e trascritte. Durante la prima telefonata, dal tenore delle parole pronunciate **dal Pacenza** si capisce chiaramente che *l'interlocutore è di Spezzano e conosce molto bene la situazione del calcio Calabrese*, infatti, **il Pacenza** chiede allo stesso di riferirgli gli importi pagati per la vendita di un calciatore della Società San Fili e del calciatore **Capezzano**. Nel corso della seconda telefonata, fatta da tale **Faustino**, **il Pacenza** chiede all'interlocutore se si trova in Federazione (presso il CRA Calabria) perché gli dovrà consegnare una cassetta di arance, appena giungerà a Catanzaro. *Quindi chiede se sono state fatte le designazioni degli Arbitri per la domenica successiva, dicendo che potevano "uscire" i suoi Arbitri Esposito, Labonia ed era disponibile anche Tornicello.*

Al termine della seconda telefonata, **il Pacenza**, riferendosi all'interlocutore, dice testualmente al **Tricarico** ed al **Fiore**: "Questa è una persona che è addetta agli Arbitri. Ancora, non gli hanno passato gli Arbitri di Domenica" e poi, nel prosieguo della conversazione, afferma che **Faustino** per lui è come un padre (**allegato N. 7**).

Le testimonianze resa da Antonio Ioele, Gianluca Fiore e Fabio Tricarico, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Dirigente della U.S. Castrovillari Calcio, confermano appieno le risultanze già emerse durante la "registrazione", di notevole interesse quelle del Fiore e del Tricarico.

Il Fiore dichiarava:

- verso la metà del mese di novembre del 2004, il **Dirigente Fabio Tricarico** lo informò di avere ricevuto una telefonata dal Presidente della Sezione AIA di Rossano, **Marco Pacenza**, che si era mostrato disposto a dare "una mano" alla loro squadra per farle vincere sicuramente il Campionato. In considerazione di ciò, pregò il **Tricarico** di fornire al **Pacenza** il numero del suo telefonino per farsi contattare. Effettivamente, ricevette alcune telefonate da **Marco Pacenza**, il quale, nel ribadire di essere in grado di aiutare la loro squadra per vincere il Campionato, gli disse che le modalità dell'accordo sarebbero state stabilite in occasione di un incontro diretto, che questi gli propose;

- prima di ricevere le telefonate, non aveva mai conosciuto **il Pacenza** e né era a conoscenza che questi fosse in grado di influire sui risultati delle gare di Campionato e né capace di "manipolare" Arbitri e Calciatori;

- *pertanto, al fine di smascherare il Pacenza gli fissò un appuntamento, nei primi giorni del dicembre 2004, nei pressi del Sibaris Hotel di Sibari*. Concordò quindi con il **Fabio Tricarico**, di registrare la conversazione per acquisire le prove delle illecite proposte che certamente avrebbe formulato il Presidente della Sezione AIA di Rossano. All'incontro si presentò con **Il Tricarico**, che, in una tasca della giacca indossava il registratore, che

azionò prima di scendere dall'autovettura. L'iniziativa dell'incontro con il **Marco Pacenza** e della registrazione della conversazione non era stata portata a conoscenza del **Presidente loele**;

- nel corso della conversazione, **Marco Pacenza**, che si era presentato da solo all'appuntamento, ribadì di essere nelle condizioni di potere "addomesticare" e condizionare il 50% degli Arbitri designati alle gare, facendo intendere inoltre di essere in grado di fare designare Arbitri di sua fiducia, per poterli pilotare e fare vincere sicuramente le gare al Castrovillari;

- **Marco Pacenza**, per l'intera operazione, finalizzata a "Manipolare" gli Arbitri, chiese subito un anticipo di Euro 5.000,00 glieli avrebbero dovuti dare in un secondo tempo. Inoltre precisò che gara per gara avrebbe concordato le somme occorrenti da consegnare ad alcuni calciatori di squadre avversarie che avrebbe potuto "comprare", per fare perdere le loro rispettive squadre, in occasione delle partite da disputare contro il Castrovillari. In particolare, affermò che era in grado di potere "comperare" due calciatori della Luzzese (squadra concorrente), facilmente disposti a vendersi le gare, in quanto erano tipi, che per i soldi avrebbero venduto "addirittura le loro madri".

- Nel corso del colloquio, chiese al **Pacenza** se l'intera operazione veniva a costare Euro 20.000 e se tale somma era sufficiente a pagare gli Arbitri ed i calciatori. Non ricordava però cosa gli rispose in proposito il **Pacenza**;

- **Marco Pacenza**, durante la conversazione, *non fece i nomi del 50% degli Arbitri designati, che era capace di poterli manipolare ed influenzare*;

- Successivamente, unitamente al **Dirigente Verta** si portò a Catanzaro presso il C.R. Calabria, ove consegnò al Presidente **Prof. Antonio Cosentino** la cassetta, contenente la registrazione del colloquio intercorso con il **Pacenza**. Nella circostanza, il **Presidente Cosentino** si mostrò stupito del contenuto della registrazione, ma nello stesso tempo per la denuncia dell'illecito, supportato da prove;

- **Marco Pacenza**, al quale non aveva mai riferito che il loro colloquio era stato registrato e né gli aveva detto di avere denunciato il fatto agli Organi della F.I.G.C. nei giorni successivi, *aveva continuato a telefonare sia a lui ed al **Fabio Tricarico** per concordare nuovi appuntamenti e concludere l'operazione. In seguito non si fece più sentire. Il Prof. Cosentino*, informato delle continue telefonate ricevute dal **Pacenza**, gli consigliò di temporeggiare, in attesa dello sviluppo delle indagini affermando che in un secondo tempo avrebbe fatto dimettere o sospeso **Marco Pacenza** dall'incarico di Presidente della Sezione AIA di Rossano;

- Confermava il contenuto della registrazione del colloquio intercorso con il **Pacenza**, così come era stato trascritto e gli era stato letto, pur avendo notato che nella trascrizione mancavano alcune parole della conversazione, riservandosi di collaborare, per completarle (**allegato N. 9**).

Il **Tricarico Fabio** Dirigente dell' U.S.: Castrovillari, dichiarava che aveva conosciuto da circa un anno, il Presidente della Sezione AIA di Rossano, **Marco Pacenza**, in occasione di gare di Campionato. In passato non erano intercorsi rapporti di alcun genere con lo stesso. Il **Pacenza**, dal novembre 2004 incominciò a telefonargli ripetutamente, facendogli capire che avrebbe potuto aiutare la sua Società a vincere il campionato, e quindi gli chiese degli appuntamenti. Allo stesso rispose che non aveva alcun potere per decidere in merito, ma era in grado di farlo il **Vice Presidente Gianluca Fiore**;

- egli ed il **Fiore**, decisero di accettare l'appuntamento con il **Pacenza** e registrare la conversazione, per smascherare l'illecito comportamento del **Pacenza**, che certamente avrebbe fatto delle "avances" durante il colloquio;

- nei primi giorni del mese di dicembre del 2004, nell'area antistante dell'Hotel Sibaris di Sibari, egli ed il **Fiore** si incontrarono con il **Pacenza** ed effettuarono la registrazione della conversazione con il registratore che custodiva nella tasca della sua giacca;

- era vero che nell'ambiente calcistico regionale si ventilava correntemente che il **Pacenza** manipolasse gli Arbitri e decidesse il risultato di gare. Addirittura, fu il **Pacenza** a fargli capire ciò, nei primi giorni del mese di **novembre 2004**, mentre occasionalmente assistevano ad una partita di calcio. Nella circostanza questi gli disse di essere in grado di potere manipolare gli Arbitri e qualche calciatore di altre squadre, tuttavia non gli fece capire quali Società aveva aiutato;
- durante il colloquio, il **Pacenza** fece intendere che era nelle possibilità di comprare, oltre gli Arbitri, anche Calciatori ed Allenatori, senza fare i nomi, per cui non disse chi erano i due calciatori della Società Luzzese, che per i soldi si vendevano anche le loro madri;
- in sostanza, il **Pacenza** (oltre l'anticipo di Euro 5.000,00) chiese per la sua collaborazione a fare vincere il Campionato alla loro squadra la somma di Euro 5.000,00 ed Euro 1.000,00 ogni qualvolta a dirigere la gara vi fosse stato designato un Arbitro di sua fiducia;
- nei primi giorni successivi il colloquio, il **Pacenza** telefonò sia a lui che al **Fiore**, chiedendo di perfezionare l'operazione, ma non vi furono altri contatti diretti con lo stesso. Naturalmente, al Pacenza non venne consegnata alcuna somma;
- era a conoscenza che l'Allenatore **Andreoli** è tesserato con l'Amantea, così come era al corrente che a questi fu inflitta una squalifica di quattro giornate. Stante le affermazioni del **Pacenza**, che si evidenziano nella registrazione, **L'Andreoli era convinto che la sua squalifica fosse da attribuire al Pacenza, perché risentito per non avere raggiunto alcuno accordo prima della gara con lui. Comunque non era in grado di dire il tipo dell'operazione concordata;**
- in momenti diversi, effettivamente il **Pacenza** aveva acquistato presso la sua azienda "**Tricarico Gomme**" alcuni pneumatici, che aveva regolarmente sempre pagato;
- non aveva mai conosciuto l'Arbitro **Tornicello**, per cui non era in grado di riferire nulla sul suo conto.

Il Pacenza di contro, sosteneva dapprima che "l'incontro" era stato una iniziativa del Fiore e di aver effettivamente affermato, a fronte delle insistenze dei dirigenti U.S. Castrovillari, di poter dare una mano alla loro squadra ma al solo scopo di togliersi da quella delicata situazione; in un secondo momento, alla presenza del proprio legale, confermare e rafforzare questa sua tesi facendo anche presente come, proprio prima dell'incontro, il Tricarico lo avesse chiamato in disparte e per invogliarlo maggiormente lo avesse informato che il Fiore, molto danaroso, lo avrebbe lautamente ricompensato se avesse favorito la loro squadra.

A sua volta il Tornicello negava ogni propria responsabilità, dichiarando comunque che nell'ambiente il Pacenza era "chiaccherato", ma da lui mai aveva ricevuto richieste di "accomodamento di partite". Riferire di non aver riportato nulla di quanto accaduto al termine della partita per "suggerimento" del Presidente CRA Folippo Capellupo.

Il Colautti dichiarava a sua volta

- **al termine della gara** Marina di Gioiosa J. - Roccella del 23/1/2005, l'Arbitro **Tornicello** della Sezione AIA di Rossano venne contestato da un gruppo di tifosi locali per avere assegnato un calcio di rigore contro, il cui fallo era stato commesso fuori area, ed espulse due calciatori della sua squadra;
- non ricordava se il predetto Arbitro avesse diretto altre gare alla sua squadra, durante la stagione sportiva precedente, 2003 - 2004
- appena la terna era entrata nel loro spogliatoio, egli, in modo concitato, si era rivolto **all'arbitro Tornicello**, dicendogli che era un venduto, doveva vergognarsi e consegnare la tessera Federale e nello stesso tempo gli chiedeva **quale somma avesse percepito per quella gara: 250 Euro, 500 Euro o 1.000 Euro.**

Tenuto conto che il **Dirigente Calautti** ha negato di avere pronunciato la frase secondo cui avrebbe chiesto all'Arbitro la restituzione del danaro ricevuto da lui l'anno precedente unitamente al Presidente della Sezione AIA di Rossano, **Pacenza Marco**, allo stesso è stata rivolta una domanda di contestazione, alla quale ha risposto che:

- non era vero di avere chiesto all'Arbitro **Tornicello** la restituzione dei soldi che gli avrebbe dato l'anno precedente. *Forse la sua frase era stata interpretata male.* Non aveva mai conosciuto il **Pacenza Marco** e né era a conoscenza che questi fosse stato Presidente della Sezione AIA di Rossano. Era invece vero di avere detto all'Arbitro che si sarebbe recato a Catanzaro presso il CRA per contestare il suo operato, ritenuto non giusto, per la gara di quel giorno.

L'Alfano Rocco, a sua volta, di aver saputo, solo in data 22/1/2005, di indagini sul Pacenza ed il giorno successivo, da un compaesano di cui non intendeva fare il nome, che prima della gara Amantea - Promo Sport del 7/11/2004 era stato contattato dal Pacenza il quale, dietro compenso di danaro, si assicurava "l'aiuto" della Amantea suggerendogli di riferire il tutto ai dirigenti la squadra.

Le risultanze processuali, pur a fronte delle "sfrontate" negazioni e/o diverse letture che hanno cercato di dare gli incolpati, non lasciano pertanto dubbi sulla esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi delle infrazioni rispettivamente contestate e ricomprendendo nella violazione di cui all'art. 1.1 C.G.S. la originaria imputazione ascritta al Pacenza e che faceva riferimento anche se genericamente, ad una violazione per illecito sportivo, indimostrata e comunque "abbandonata" dalla stessa Procura federale nelle sue richieste conclusive.

Quanto alle sanzioni appaiono congrue, rispetto alla dinamica dei fatti, al loro perdurare, alla loro effettiva gravità, e che vede coinvolti anche i vertici degli organi che dovrebbero essere di esempio e di controllo delle "regole", quelle di:

- anni 4 di inibizione per il Pacenza, risultante dalle sanzioni di anni 3 e mesi 2 per l'incolpazione sub 1) e di mesi 10 per l'incolpazione sub 2);
- mesi 10 di inibizione per il Tornicello,
- anni uno di inibizione per il Calautti
- anni uno di inibizione per l'Alfano.

Va poi dichiarata la responsabilità oggettiva della Marina Gioiosa e della A.C. Comprensorio Amantea per quanto addebitato ai loro tesserati Calautti e Alfano.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara responsabili i deferiti per le violazioni loro ascritte e per l'effetto infligge: al Sig. Pacenza Marco la sanzione dell'inibizione per anni 4; al Sig. Tornicello Antonio la sanzione dell'inibizione per mesi 10; al Sig. Calautti Salvatore la sanzione dell'inibizione per anni 1; all'A.S. Marina di Gioiosa la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00; al Sig. Alfano Rocco la sanzione dell'inibizione per anni 1; all'A.C. Comprensorio Amantea la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

2 - APPELLO A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONOPOLI-OSTUNI SPORT DEL 31.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 5.5.2005).

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 5 maggio 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva il reclamo proposto dalla A.C. Ostuni Sport in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara A.C. Monopoli/A.C. Ostuni del 31.3.2005 (Campionato di Eccellenza 2004/2005).

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che le emergenze del procedimento non consentivano di affermare con giudizio di assoluta certezza che i calciatori Luigi Incitti ed Alfredo Cimino fossero stati aggrediti da dirigenti della A.C. Monopoli o da soggetti non identificati a questa riconducibili.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che lamentava, in sostanza, l'erronea valutazione dei fatti all'origine dal procedimento. Rilevava, in particolare, che alla luce delle affermazioni contenute nei referti dei Commissari di Campo, *"benché inevitabilmente non impeccabili per precisione e dovizia di particolari, a causa della repentinà del*

succedersi degli eventi”, poteva stabilirsi con sicurezza che l’Incitti ed il Cimino erano stati aggrediti da *“soggetti appartenenti alla S.C. Monopoli”*, tra i quali *“i sigg. Chicco Nicola e Belviso Emanuele, rispettivamente massaggiatore e dirigente accompagnatore ufficiale del sodalizio ospitante”*. Fatto presente, dunque, che gli atti dei due Commissari offrivano la prova, *“pur non avendo assistito in prima persona (gli stessi Commissari) all’aggressione de qua”*, della riconducibilità dei fatti alla S.C. Monopoli, chiedeva infliggersi a questa la sanzione sportiva della perdita della gara o, in via subordinata, una penalizzazione pari ai punti conquistati sul campo. L’appello della A.C. Ostuni Sport non è ammissibile.

Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per *“violazione o falsa applicazione”* delle norme federali espressamente richiamate che per *“omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia”*. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione, la A.C. Ostuni non ha proposto appello, invece, per una o per entrambe le ragioni appena dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa ricostruzione dell’accaduto. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S. deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi messi in evidenza proprio dalla società in ordine all’impossibilità di ricostruire con certezza i fatti sulla base dei referti dei Commissari di campo.

Vero è, che ai sensi della lettera d) del medesimo art. 33 punto 1 C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *“adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della A.C. Ostuni Sport non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *“altre materie normativamente previste”*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) e dispone l’incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO ALLENATORE DI MARZIO EGIDIO, AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL PRESIDENTE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 24.3.2005)

Con preannuncio telegrafico del 29.3.2005, il Signor De Marzio Egidio proponeva appello alla C.A.F. con richiesta di copia degli atti, avverso la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del suo reclamo presentato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, avverso la sanzione della squalifica fino al 17.12.2009 con proposta di preclusione.

Rileva la Commissione che l’art. 33, comma 2, C.G.S. dispone che la richiesta di copia degli atti alla C.A.F. deve essere effettuata entro tre giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Nella fattispecie il comunicato ufficiale riportante la decisione della Commissione disciplinare è stato pubblicato il giorno 24.3.2005, ed il preannuncio telegrafico è stato inoltrato alla C.A.F. martedì 29.3.2005, fuori del termine indicato dalla norma.

Rileva inoltre che l'appellante alla ricezione della copia degli atti richiama il 29.3.2005 non ha fatto seguire le prescritte motivazioni.

Pertanto il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 32, comma 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello proposto dall'allenatore Di Marzio Egidio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per tardività e per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO A.S. VESEVUS TRECASE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARIOCAS/VESEVUS TRECASE DEL 27.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 58 del 5.5.2005).

Con ricorso del 6.5.2005 l'A.S. Vesevus Trecase ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con cui le era stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara Cariocas/Vesevus del 27.2.2005 (Torneo fascia B Categoria Allievi del Comitato Provinciale di Napoli).

Non mette conto di riferire circa i motivi di doglianza della ricorrente, in quanto dall'esame degli atti effettuato per decidere sul reclamo, è emerso che, trattandosi di posizione asseritamente irregolare del calciatore Francesco Colantuono, il reclamo della Cariocas è stato proposto il 14.3.2005, quando la gara, come ricordato, si era disputata il 27.2 precedente.

Ne consegue, a norma del n. 3 dell'art. 42 C.G.S., che detto reclamo risulta palesemente tardivo (oltre il 7° giorno dallo svolgimento della gara) e che pertanto su di esso non poteva essere assunta decisione alcuna in ordine alla regolarità della gara in relazione alla posizione del calciatore Colantuono.

L'impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado deve pertanto essere annullata, laddove ha sancito la perdita della gara da parte della odierna ricorrente, mentre va ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Poiché peraltro sussistono, in base agli atti, sufficienti elementi per lasciar ritenere che effettivamente la posizione del calciatore Colantuono fosse irregolare, tanto va accertato mediante invio degli atti al Procuratore federale che, all'esito delle sue valutazioni, deciderà se procedere nei confronti del predetto calciatore e di quegli altri interessati che dovessero essere ritenuti meritevoli di giudizio.

Va pertanto dato mandato alla Segreteria di provvedere all'invio degli atti, come in precedenza specificato.

Va disposta la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Vesevus Trecase, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto fuori termine al Giudice Sportivo di 2° Grado dal G.S. Cariocas avverso la regolarità della gara Cariocas-Vesevus Trecase del 27.2.2005, ripristina il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara su riportata. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Colantuono Francesco. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO CALCIATORE MASTROLILLI MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DELLA PROCURA

ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com.
Uff. n. 365/C del 18.5.2005).

1. Con atto n. 32/05 in data 19 aprile 2005, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Mattia Mastrolilli, tesserato per la società Sporting Benevento, il quale era risultato positivo per presenza di metilecgonina (metabolita della cocaina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 27 febbraio 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Sporting Benevento/Sambenedettese, valida per il Campionato di Serie C1.

La positività veniva riscontrata in sede di prime analisi dal Laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 24 marzo 2005 (C.U. n. 273/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Il menzionato calciatore non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 13 aprile 2005, ammetteva di aver assunto la sostanza vietata riscontratagli fornendo la sua versione dei fatti, e quindi testualmente dichiarando che "otto giorni prima della gara, un sabato sera, mi sono trovato con degli amici ad una festa a Roma che mi hanno proposto di fumare la sostanza che loro inalavano. Io ho accettato con leggerezza anche perché il giorno dopo non avevo la gara di campionato".

Il Mastrolilli affermava, inoltre, di non essere un assuntore abituale di sostanze stupefacenti, come del resto poteva evincersi dalla negatività dei precedenti controlli antidoping effettuati a suo carico.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, preso atto del fatto che l'atleta non contestava di aver assunto la sostanza vietata in questione (cocaina), e che si rinvenivano sufficienti elementi indicativi della responsabilità del Mastrolilli in ordine al fatto di doping ascrittogli, riteneva applicabile la sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall'art. 19.2 del Regolamento antidoping, nell'edizione vigente dal 1° gennaio 2005 in quanto approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nella seduta del 20 dicembre 2004 (C.U. n. 149/A).

Tuttavia, ritenendo che si potesse escludere che l'atleta si fosse reso responsabile di colpa significativa nell'assumere cocaina, atteso che vi aveva fatto ricorso in un momento di leggerezza ed in un contesto, per di più, in cui lo stesso versava in uno stato psicologico particolarmente difficile e non certo per migliorare la prestazione sportiva, a fronte della sosta di campionato, l'Ufficio sportivo requirente concludeva per la riduzione della pena edittale ad anni uno, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, deliberava di infliggere al calciatore la richiesta sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni uno, a far tempo dal 24 marzo 2005.

E questo, da un lato, riconoscendo fondate le circostanze enunciate dalla difesa del calciatore (accadimento occasionale e non finalizzato all'alterazione delle prestazioni agonistiche, avvenuto peraltro in un contesto psicologico-ambientale particolarmente difficile; mancanza di precedenti specifici; atteggiamento collaborativo e manifestazioni di sincero pentimento da parte dell'atleta, dichiaratosi disponibile anche a partecipare ad iniziative pubbliche contro il doping), dall'altro, però, alla luce anche dei precedenti giurisprudenziali, senza poter comunque prescindere dalla sanzione minima irrogabile, appunto la squalifica per un anno, in caso di colpa sussistente ma "non significativa", ai sensi dell'art. 19.5.2 del vigente Regolamento antidoping.

4. Ha interposto appello avverso la prefata pronunzia il solo calciatore, avendo la Procura Antidoping del C.O.N.I. visto accolte le proprie richieste.

Orbene, il Mastrolilli, nel proporre il reclamo e quindi nel chiedere la riforma della decisione impugnata, muovendo dagli elementi difensivi sopra accennati, già dedotti innanzi al Giudice di prime cure (occasionalità del fatto per cui è causa; assenza di precedenti specifici; assunzione non finalizzata al miglioramento delle prestazioni sportive; atteggiamento collaborativo tenuto dal deferito nel corso degli atti di indagine ed in sede dibattimentale; stato psicologico di particolare difficoltà da parte del calciatore al momento della condotta incriminata; profondo e sincero pentimento del calciatore per il fatto commesso; disponibilità a collaborare ad iniziative in favore della lotta al doping ed alla droga in generale), e portati a sostegno dell'asserzione che la sanzione inflitta sia eccessivamente severa ed esageratamente affittiva, ha poi sviluppato un'articolata disamina comparativa del caso in esame con altri precedenti giurisprudenziali analoghi, riaffermando, non da ultimo, la possibilità per il Giudice di scendere al di sotto della sanzione minima prevista dall'art. 19.5.2 del vigente Regolamento antidoping.

5. Il reclamo in argomento non può essere accolto.

Muovendo proprio dalle ultime considerazioni dedotte dalla difesa del reclamante, appare evidente che ogni rimodulazione in senso riduttivo della pena, per come inflitta in prime cure, avverrebbe in carenza di diretti riferimenti normativi legittimanti.

È, infatti, evidente che il nuovo impianto regolamentare in vigore dal 1° gennaio 2005 (analogamente a quello vigente per tutto il 2004) non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Commissione giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III) del Regolamento antidoping vigente fino al 31 dicembre 2003 (applicato, ad esempio, nei casi "Kallon" e "Blasi", invocati dall'appellante).

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua* (ed applicato a partire dal "caso Bachini"), si è invece specificato, all'articolo 19.5, che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme e per la sola irrogazione delle sanzioni (non al fine, dunque, di accertare se vi è stata o meno una violazione del Regolamento).

Si ha, così, che la sanzione della squalifica non debba applicarsi in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile" (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza "significativa" (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della più rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina sopra riportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro dei metaboliti della cocaina nel campione biologico dell'incolpato), ove non riten-

ga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull'atleta sono ben delineati.

6. Tanto premesso, gli elementi portati dall'atleta a supporto della propria strategia difensiva non possono di certo condurre ad affermare l'assenza totale di colpa, atteso che lo svolgimento dei fatti, pacifico tra le parti, ha dimostrato non poca "leggerezza" (ammessa dallo stesso interessato) nel comportamento del Mastrolilli e poca consapevolezza, se non spregio, dei doveri connessi al proprio status di atleta, il cui ambito di esplicazione, come è noto, non si limita al campo di gioco ed alle prestazioni sportive.

In altri termini, ed in mancanza peraltro di appello della Procura antidoping (essa stessa richiedente, in questo caso, l'applicazione della sanzione ridotta), è sufficiente osservare che tutte le pur apprezzabili circostanze dedotte dal reclamante, anche fattuali o inerenti alla sua persona ed alla sua carriera, che hanno indirizzato l'Organo di primo grado a formulare un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente, non possono in ogni caso condurre ad affermare l'assenza totale di colpa.

Di qui, attesa la tassatività delle sanzioni applicabili, l'impossibilità di operare nel senso ulteriormente riduttivo auspicato dal reclamante.

Quanto, da ultimo, alle pur perspicue argomentazioni inerenti alla presunta disparità di trattamento con un caso recentemente trattato da quest'Organo di appello ("caso Pagliuocoli"), non si può non evidenziare come non sia dato sindacare al presente Collegio le motivazioni che, sulla base della valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi dedotti dalle parti a supporto delle proprie posizioni, hanno portato la C.A.F., in tale occasione, ad applicare la riduzione e non il minimo edittale dei due anni, nonostante la richiesta in quest'ultimo senso formulata dall'Organo requirente (fatta propria dalla Commissione Disciplinare) e le difficoltà dell'impianto probatorio messo in essere dal citato incolpato.

In ogni caso, precisato che la presente Commissione d'Appello, nonostante l'omogeneità degli ultimi precedenti, non abdica al compito di graduare le pene secondo tutte le possibilità concesse dall'ordinamento settoriale applicabile e quindi, se del caso, ad applicare le pene edittali previste, ciò nondimeno anche ove disparità di trattamento vi fosse, tale circostanza, vista la rigida tassatività del nuovo regime sanzionatorio del doping, non consentirebbe all'odierno Collegio di applicare, nella specie, una pena più favorevole nei confronti dell'istante.

Per il complesso dei sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mastrolilli Mattia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6 - APPELLO A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE E L'AMMENDA DI € 300,00
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 63 del 17.3.2005).

Con atto in data 22.3.2005 la A.C.R.D. Acicatena Calcio preannunciava appello con richiesta di copia degli atti avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia che infliggeva alla predetta società la sanzione sportiva della squalifica del campo di gioco per n. 3 giornate e l'ammenda di euro 300,00.

Con missiva in data 31.3.2005 venivano inviati gli atti richiesti alla A.C.R.D. Acicatena Calcio la quale tuttavia non provvedeva a trasmettere i motivi del reclamo.

Premesso quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto successivamente alla dichiarazione di appello la società A.C.R.D. Acicatena Calcio non ha inviato i motivi del gravame come previsto dall'articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania), ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO DEL SIG. PRINCI ANTONINO, GIÀ PRESIDENTE A.C. DELIANUOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 30.6.2007 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 8 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 127 del 23.5.2005).

La Commissione ritiene opportuno, per una questione di organicità, seguire l'ordine cronologico degli avvenimenti.

La Commissione Tesseramenti ha dichiarato nullo e privo di efficacia, "per palese apocriefa della firma apposta, la richiesta di tesseramento del calciatore Squillace Gregorio, in favore della A.C. Delianuova Calcio e ha disposto il deferimento, per violazione degli art. 1, 2 e 8 C.G.S., del Presidente dell'A.C. Delianuova (Princi Antonino) e della stessa società sportiva".

Per quanto concerne l'appello avverso la decisione della Commissione Tesseramenti lo stesso è inammissibile, ex art. 32 comma 2 lettera A, per mancato rispetto dei termini per presentare ricorso.

La relativa decisione è, pertanto, da considerarsi passata in giudicato, situazione che assorbe tutte le questioni, sul punto prospettate nei motivi.

Per completezza, va ricordato che la notifica dell'udienza è stata ritualmente notificata al Princi presso la sede dell'A.C. Delianuova, della quale, all'epoca, era Presidente.

Alla stessa decisione di inammissibilità deve pervenirsi per quanto concerne la richiesta di revocazione della decisione della Commissione Tesseramenti, per mancanza di fatti o documenti tali da imporre il nuovo giudizio (la questione riguardante la irritalità della notifica, prospettata nei motivi non rientra, comunque, in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 35 comma 1 C.G.S.).

Resta da dire dell'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare (oggetto principale delle doglianze del Princi).

La notifica della comunicazione dell'udienza della Commissione Disciplinare risulta essere stata ritualmente notificata al Princi, a mani della madre.

Passando al merito, il Princi sostiene che la predetta firma dello Squillaci non è apocriefa.

Puntualmente, la Commissione Disciplinare ha affermato che "il provvedimento (della Commissione Tesseramenti che ha attestato la falsità della firma del giocatore) è ormai definitivo, in assenza di gravame... e che il fatto da considerarsi, ad ogni effetto accertato, integra gli estremi della violazione contestata a carico del dirigente Princi Antonino, all'epoca Presidente della Delianuova Calcio, per avere quanto meno favorito e concorso alla perpetrazione dell'illecito (incontestabile per la sottoscrizione nella sua qualità della richiesta di tesseramento) e la responsabilità diretta della società di appartenenza".

Il Princi, sul punto, si limita a "ritenere che la firma sia stata apposta, in sua presenza, dal calciatore". Questo assunto contrasta, in modo insuperabile, con quanto stabilito dalla Commissione Tesseramenti, con decisione, come detto, passata in giudicato.

Fuori questione è, poi, che nella sua qualità di Presidente della società, il Princi abbia dato un suo apporto causale al verificarsi dell'evento, anche semplicemente agendo come concorrente morale, nelle vesti di istigatore o di rafforzatore dell'autore materiale.

Ne consegue la non necessità di accertare che il Princi sia stato o meno l'autore materiale della falsificazione della firma del calciatore.

Per quanto concerne la quantificazione della pena, la Commissione ritiene che, tenuto conto di tutte le modalità dei fatti e dell'effettivo grado della lesione del bene giuridico protetto, la sanzione sportiva adeguata sia quella dell'inibizione del Princi fino al 31.12.2005.

Deve essere restituita la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Princi Antonino, riduce al 31.12.2005 la sanzione dell'inibizione già inflitta al reclamante, dichiara inammissibile la richiesta di revocazione della delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Com.Uff. n. 19/D del 13.2.2004 ed ordina la restituzione della tassa reclamo.

8 - APPELLO CALCIATORE DI CERCIO PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 77 del 26.5.2005)

Il Sig. Di Cerchio Piero, calciatore tesserato per l'A.S. Pescara ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 maggio 2005, con la quale è stata ridotta fino al 13.4.2007 la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti nella gara River Aterno/Pescina disputata il 9.4.2005 per il Campionato "Amatori".

Il ricorrente ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza circa lo scambio di persona in cui sarebbe - a suo dire - incorso il Direttore di gara, in quanto egli era già stato sostituito prima dell'episodio di che trattasi.

Rileva questa Commissione d'Appello che non è possibile in questa sede il riesame del fatto che quindi deve considerarsi avvenuto così come accertato nei primi due gradi del giudizio.

Può invece essere presa in esame la richiesta di riduzione della sanzione e, sotto questo profilo, il ricorso appare accoglibile tenuto conto dell'effettiva entità del fatto come risulta dal referto di gara, dal quale emerge che l'unico atto di violenza fisica posto in essere dal Di Cerchio è consistito in una tirata di capelli senza alcuna conseguenza. Si ritiene equo ridurre ulteriormente la squalifica fino al 31.12.2006.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dal calciatore Di Cerchio Piero, riduce al 31.12.2006 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante e dispone la restituzione della tassa reclamo.

9 - APPELLO CALCIATORE SACCIA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 79 del 9.6.2005)

Il calciatore Saccia Claudio dell'A.S. Rossoblu Nereto ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 79 del 9 giugno 2005 con la quale gli è stata inflitta la squalifica fino al 30.6.2005, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Rossoblu Nereto/Corata Fidelis disputata il 9.5.2005 (Campionato di 3ª Categoria).

Il ricorrente ritiene la decisione impugnata affetta da illogicità e contraddittorietà in quanto i fatti si sarebbero svolti con modalità diverse da quelle indicate dalla Commissione Disciplinare; in sostanza si tratta di una richiesta di riesame del fatto ormai preclusa in questa sede ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal

calciatore Saccia Claudio, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

10 - APPELLO A.S. CASAPESENNA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALENTE-CASAPESENNA DEL 18.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 16 giugno 2005, applicava alla A.S. Casapesenna la sanzione sportiva della perdita della gara Valente/Casapesenna del 18.5.2005 con il punteggio di 3-0, per la posizione irregolare del Signor Di Felice Nicola, che ha partecipato alla gara, come assistente di parte dell'arbitro, nonostante "fosse censito, quale dirigente, a favore della società Casapulla, associata al Comitato Regionale Campania, come società pura di 3ª Categoria Under 18, che ha partecipato, nell'anno sportivo in corso al campionato regionale di attività mista".

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F., l'odierna ricorrente, richiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare "per errata e travisata applicazione del C.G.S. e delle disposizioni previste dall'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare, prescritte dal Com. Uff. 171, pubblicato dalla F.I.G.C. il 22.2.2005".

L'appello è fondato e merita di essere accolto.

In effetti, la società Valente, nel presentare reclamo avverso la regolarità della predetta gara, non risulta avere rispettato le disposizioni previste e pubblicate sul Com. Uff. della F.I.G.C., n. 171/A del 22.2.2005, concernenti l'abbreviazione dei termini per i procedimenti per le ultime quattro gare di campionato, in quanto lo ha inviato, in data 20.5.2005, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania e alla A.S. Casapesenna, solo, in data 28.5.2005 (con otto giorni di ritardo sul termine prescritto; ed in tutti e due i casi, a mezzo raccomandata e non per fax).

Ne consegue che il reclamo della società Valente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania è stato notificato irritualmente e tardivamente alla controparte e doveva, quindi essere dichiarato inammissibile.

Da ciò deriva l'accoglimento senza rinvio dell'appello della A.S. Casapesenna a questa Commissione, ex art. 33 comma 5 C.G.S., con il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Va restituita la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dall'A.S. Casapesenna Calcio di Casapesenna (Caserta), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla S.S.C. Valente avverso la regolarità della gara Valente/Casapesenna Calcio del 18.5.2005, ripristina il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara su indicata. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/C - RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2005

1 - APPELLO DEL SIG. BARBARISI GERARDO AVVERSO LA SANZIONE DALL'INIBIZIONE PER ANNI 5 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 42 del 17.3.2005)

Il Sig. Barbarisi Gerardo ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con la quale è stata confermata la inibizione a cinque anni inflitta al ricorrente, quale allenatore dell'U.S. Monforte.

La revocazione della decisione stessa viene richiesta sulla base di dichiarazione scritta resa dall'allenatore della Frattese 2000, Sig. Luigi Marchese, e dal dirigente della Soc. Monteforte Irpino, Sig. Giovanni Gerardo Limongelli.

Rileva la C.A.F. che, a norma dell'art. 35 comma 1 C.G.S., non potendosi considerare prove nuove emesse dopo la decisione impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art 35 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Sig. Barbarisi Gerardo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2 - APPELLO U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CARERI GIANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 379/C del 25.5.2005)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 352/C del 10 maggio 2005 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara CuoioPELLI/Castelnuovo Garfagnana disputata in data 8.5.2005, ha inflitto al calciatore dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana, Gianni Careri, la sanzione della squalifica per n. 6 giornate effettive di gara, "perché dopo una decisione tecnica dell'Arbitro gli lanciava contro il pallone, colpendolo alla fronte e procurandogli lieve, momentaneo dolore; alla notifica del provvedimento gli rivolgeva ripetute e volgari espressioni offensive, tentando anche di toccarlo al basso ventre nel mentre gli pronunciava altre offese e volgarità; dopo circa un minuto veniva fatto allontanare dai suoi stessi compagni".

Avverso tale decisione l'U.S. Castelnuovo Garfagnana ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto, a suo dire, questi non avrebbe intenzionalmente lanciato il pallone contro il Direttore di gara, ma verso l'alto in un gesto di stizza dovuto alla concessione di un calcio di rigore contro la propria squadra. Inoltre, sempre secondo la tesi della reclamante, il calciatore, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si sarebbe limitato ad una breve protesta, lasciando poi subito il terreno di giuoco, essendo da imputare il breve lasso di tempo trascorso prima dell'abbandono definitivo del campo alla sola circostanza che il Careri, ricoprendo il ruolo di portiere, avrebbe dovuto lasciare guanti e maglia al compagno di squadra chiamato a sostituirlo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 379/C del 25 maggio 2005 l'adita Commissione Disciplinare - dopo aver visionato, su richiesta della reclamante, le immagini televisive del fatto - in accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto a cinque giornate effettive di gara la squalifi-

ca inflitta al calciatore Careri, rilevando che la condotta tenuta dallo stesso nel lanciare il pallone verso l'arbitro, pur non potendosi qualificare violenta, integra sicuramente, sotto il profilo soggettivo, gli estremi della condotta gravemente offensiva, mentre per ciò che concerne il comportamento del calciatore successivo alla notifica del provvedimento di espulsione resta ferma l'efficacia probatoria degli atti ufficiali, non seriamente contrastati dalla reclamante.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione l'U.S. Castelnuovo Garfagnana, denunciando omessa e/o contraddittoria motivazione della decisione impugnata.

Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

In particolare, non condivisibile appare la censura della società reclamante, a dire della quale il provvedimento gravato sarebbe contraddittorio, poiché, "in accoglimento della tesi difensiva ed alla luce delle riprese televisive visionate, ritiene di non poter qualificare come violenta la condotta del calciatore e nel contempo riduce la sanzione di una sola giornata".

Invero, la gravata decisione della Commissione Disciplinare deve essere letta nel suo complesso, e non atomisticamente, come fa la reclamante, laddove è del tutto ovvio che la graduazione della sanzione da infliggere al Careri sia stata effettuata non solo sulla base del primo segmento della condotta tenuta dal medesimo (lancio del pallone verso l'Arbitro), ma anche e soprattutto in considerazione del successivo comportamento, descritto dal Direttore di gara nel proprio rapporto come gravemente oltraggioso ed irrispettoso, laddove il calciatore ha addirittura tentato di toccargli i genitali, accompagnando il gesto da una frase gravemente ingiuriosa.

Da tale angolo visuale, dunque, laddove la motivazione del provvedimento impugnato appare corretta ed immune dai denunciati vizi, anche in relazione alla commisurazione della sanzione da irrogare al Careri, ritenuta congrua in considerazione del suddetto secondo segmento della condotta dallo stesso posta in essere, di nessun pregio deve reputarsi l'ulteriore censura svolta dalla società reclamante, essendo indubbio che, come correttamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare, nel giudizio svoltosi avanti alla medesima l'U.S. Castelnuovo Garfagnana non abbia fornito alcun elemento di prova atto ad intaccare l'efficacia probatoria privilegiata che nell'ordinamento sportivo viene attribuita, per costante giurisprudenza di questa Commissione, agli atti ufficiali di gara, quale è il rapporto dell'arbitro.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3 - APPELLO BELLANI CITTADELLALBERONE AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO SANZIONI DIVERSE

(Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 26.5.2005)

La società Bellani Cittadellalberone ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con la quale era stata affermata la inammissibilità dell'atto di ricorso alla Commissione Disciplinare avverso sanzioni diverse, perché firmato da soggetto non avente la rappresentanza sociale a norma dell'art. 29 C.G.S., e sottoscritto da soggetto non avente cariche sociali che comportano il potere di rappresentanza.

La Commissione d'Appello Federale respinge il ricorso confermando che sono legittimati a porre reclamo per le società solo i soggetti cui è espressamente conferito il potere di rappresentanza e nell'apposito "Foglio di censimento" depositato all'atto dell'iscrizione al Comitato Regionale, nello spazio riservato alla "Delega di rappresentanza" nessun nominativo era stato indicato e pertanto a fronte della inibizione del Presidente Bronzini Massimo, condivisibile è sicuramente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare.

Il reclamo va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Bellani Cittadellalberone di Pisa e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4 - APPELLO U.S. ISOLA DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIONE TERRA/ISOLA DI PROCIDA DELL'8.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005)

Il 17.6.2005 l'U.S. Isola di Procida proponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.104 del 16 giugno 2005, che aveva respinto il reclamo da essa proposto per avere la Società Rione Terra impiegato nella gara Rione Terra/Isola di Procida dell'8.5.2005 il calciatore De Simone Rosario squalificato per una gara come da Comunicato Ufficiale n. 89 del 5 maggio 2005 del Comitato Regionale Campania.

L'appello è infondato.

La C.A.F. rileva che alla gara del 5.5.2005 ha preso parte il tesserato De Simone Rosario, nato l'1.9.1982, e non l'omonimo De Simone Rosario, nato il 12.3.1980, squalificato, come da Comunicato Ufficiale n.89 del 5 maggio 2005, per una gara per IV ammonizione (per infrazioni tutte riferite al citato De Simone Rosario, nato il 12.3.1980).

L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Procida di Procida (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5 - APPELLO A.S. CORATA FIDELIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSO-BLU NERETO/CORATA FIDELIS DEL 9.5.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 78 del 9.6.2005)

La A.S. Corata Fidelis, in persona del Presidente Roberto Ritrovati, ha presentato ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata al C.U. n. 79 del 9 giugno 2005, relativa alla gara Rossoblu Nereto/Corata Fidelis disputata il 9.5.2005 e sanzionata con la sconfitta per entrambe le squadre a seguito degli incidenti verificatesi in campo.

Rileva preliminarmente la Commissione giudicante che il ricorso è palesemente tardivo risultante spedito in data 20.6.2005, ben al di fuori dei termini previsti dall'art. 32.2 C.G.S., con conseguente inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla A.S. Corata Fidelis e dispone l'incameramento della tassa reclamo..

6 - APPELLO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 26.5.2005)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, chiamata a decidere sul ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, ha ridotto la sanzione inflitta alla Società Ternana ad € 25.000,00 di ammenda con diffida ritenendo la cifra più congrua, nonostante la notevole gravità dei fatti nonché la rilevante potenzialità lesiva degli oggetti lanciati.(Com. Uff. n. 335 del 26 maggio 2005).

La Ternana Calcio ricorreva alla Commissione d'Appello Federale, sottolineando come a fronte della riconosciuta totale assenza di conseguenze lesive nonché quelle della notoria difficoltà dell'opera di prevenzione spettante alle Società in occasione delle gare

disputate in trasferta, la Commissione Disciplinare fosse incorsa in una motivazione illogica e contraddittoria tale da determinare una riduzione della sanzione talmente lieve da risultare con conforme e sproporzionata rispetto ad altre situazioni analoghe, sanzionate più lievemente, chiedeva pertanto una riduzione dell'ammenda anche quantificando la sanzione in € 10.000,00.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Ternana, di indubbia rilevanza disciplinare, va ritenuto di notevole gravità, sia per la protrazione di lanci durante il corso della gara, sia per la grave potenzialità lesiva degli oggetti lanciati (razzi, fumogeni, corpi contundenti vari) contro la tifoseria della società ospitante, sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori avversari e di un assistente dell'arbitro.

A fronte di tale oggettiva situazione e quindi alla adeguata motivazione espressa dalla Commissione Disciplinare, congrua e proporzionata appare pertanto la rideterminazione della la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7 - APPELLO A.C. PERUGIA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON A.S. CAMPAGNANO CALCIO IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO, AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/D del 29.4.2005)

L'A.C. Perugia S.p.A. ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 25/D del 29.4.2005, che ha dichiarato l'appellante tenuta a corrispondere all'A.S. Campagnano Calcio l'importo di € 82.400,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Brienza Franco. Tale importo rappresenta la quota di 4/5 del premio complessivo, poiché il rimanente 1/5 era stato assegnato, con precedente delibera della C.V.E., all'Unione Polisportiva Isolotto, a favore della quale il calciatore Brienza era stato tesserato nella stagione sportiva 1995/96, mentre per le stagioni 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per la Società di puro Settore Giovanile del Campagnano Calcio di Ischia, in base ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa alla Commissione Vertenze Economiche dallo stesso Brienza.

L'appellante si duole che la C.V.E. non abbia provveduto ad accertare se il Brienza fosse stato o meno tesserato per il Campagnano Calcio per le intere stagioni sportive 1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1994/95, posto che, secondo quanto deliberato dalla C.A.F. in altro procedimento, l'art. 99 bis delle N.O.I.F. prevede, come condizione per la maturazione del diritto al premio, che il calciatore sia stato tesserato per almeno una stagione sportiva, cioè per **un'intera stagione sportiva**. Avrebbe quindi errato la C.V.E. nell'affermare che, una volta fornita da parte del Campagnano la prova del tesseramento del Brienza, se ne debba ricavare la presunzione (sia pure superabile sulla scorta di concreti elementi di prova, non forniti nella specie dall'appellante) che il tesseramento del calciatore si sia protratto per le **interi stagioni sportive** in questione.

Con altro motivo, in via subordinata, l'appellante rileva che, al momento della maturazione del premio, l'A.C. Perugia non era titolare esclusiva del contratto relativo al calciatore Brienza, poiché sussisteva una compartecipazione al 50% dell'U.S. Città di Palermo; conseguentemente chiede che la C.A.F., previa richiesta di parere alla Corte Federale sull'interpretazione dell'art. 99 bis delle N.O.I.F. con riferimento all'ipotesi di sussistenza di un accordo di partecipazione tra due Società, accerti e dichiari che la responsabilità del pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore Brienza grava sul Perugia Calcio nella misura del 50% di quello determinato dalla C.V.E., corrispondente alla quota di proprietà.

La C.A.F. ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto con incameramento della relativa tassa.

Risulta dagli atti che la prova del tesseramento del Brienza a favore del Campagnano Calcio nelle stagioni sportive dal 1991/92 al 1994/95, impossibile da fornire in forma documentale attesa la mancanza presso il Comitato Provinciale di Napoli di un archivio dei tesseramenti annuali o biennali, è stata acquisita nell'ambito di altra precedente vertenza relativa al premio alla carriera per il calciatore Brienza Franco, promossa dall'U.S. Isolotto contro l'attuale appellante. Attraverso le dichiarazioni scritte dello stesso Brienza, si era accertato in quella sede che, nelle quattro stagioni sportive per le quali si discute, il Brienza era stato tesserato per la Campagnano Calcio.

Del tutto condivisibile appare la motivazione della delibera impugnata, là dove afferma che "deve ragionevolmente presumersi, secondo quel che normalmente accade, che il tesseramento del Brienza si sia protratto per l'intera durata delle stesse..." e che tale presunzione semplice non è stata in alcun modo vinta o quanto meno contrastata dalla Società appellante.

Va altresì rilevato che la decisione di questa Commissione citata dalla ricorrente (C.U. n. 15/C del 25.10.2004, appello della Calcio Conegliano) ha affermato il principio che il tesseramento per almeno una intera stagione sportiva è il requisito minimo richiesto perché la società dilettantistica che ha tesserato il calciatore abbia diritto al premio alla carriera, con riferimento ad una fattispecie in cui il tesseramento era durato pochi mesi, per cui in quel breve periodo non poteva essere stata impartita al calciatore alcuna "preparazione dilettantistica".

Passando all'esame del motivo di appello subordinato, si osserva che la norma dell'art. 99 bis N.O.I.F. prevede in modo chiaro ed incontrovertibile che il premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento. Il mancato richiamo ad eventuali accordi di partecipazione sta proprio ad indicare che, per il legislatore federale, l'unico "momento di collegamento" per l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento del premio, è quello della titolarità del tesseramento.

Di fronte alla chiarezza ed univocità della norma in questione non appaiono sussistere i presupposti per la richiesta di parere interpretativo alla Corte Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Perugia S.p.A. di Perugia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8 - APPELLO MONTALTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LUPIDI MAURO FINO AL 30.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 109 del 3.6.2005)

La Commissione Disciplinare (C.U. n. 109 del 3 giugno 2005) a seguito del relativo procedimento emetteva provvedimento di squalifica del calciatore Lupidi Mauro fino al 40.4.2008.

Con l'appello in esame la società ricorrente e lo stesso Lupidi chiedono l'annullamento del predetto provvedimento di squalifica o in subordine una riduzione della sanzione irrogata.

In particolare gli appellanti deducono il difetto di istruttoria circa la mancata richiesta di informativa presso gli organi di polizia in relazione agli accertamenti effettuati dall'Ispettore di polizia presente alla gara svoltasi in data 1.5.2005 tra Tarquinia Calcio 29 e A.S. Montalto Calcio e la contraddittorietà del referto arbitrale, che non giustificerebbero l'eccessiva onerosità della sanzione.

La Commissione, tenuto conto di quanto esposto dagli appellanti e degli atti ritiene congruo ridurre la squalifica al 31.1.2007 ed accoglie, così, parzialmente l'appello.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'A.C. Montalto di Montalto di Castro (Viterbo), riduce al 31.12.2007 la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Lupidi Mauro e dispone la restituzione della tassa reclamo.

